

STATUTO

OVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA CARLO FELICE
42C

Numero REA: SS - 192328

Codice fiscale: 02637400900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

----- STATUTO SOCIALE -----
-- TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI --
----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata -----
----- "OVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.". -----
La sede della società è nel comune di Sassari all'indirizzo
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-
stro delle Imprese. -----
La Cooperativa ha durata sino al 31/12/2050 (trentuno dicem-
bre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera-
zione dell'Assemblea straordinaria. -----
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

----- ARTICOLO 2 -----
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,
nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice ci-
vile. -----
Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel
caso in cui non si superino i parametri stabiliti dal-
l'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsabi-
lità limitata. -----

----- TITOLO II - SCOPO, OGGETTO -----
----- ARTICOLO 3 -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata
ed ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-
-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1,
lettera a) della legge 381/1991, ed ottenere, tramite la ge-
stione in forma associata o con la prestazione dell'attività
lavorativa da parte dei soci, continuità e occupazione e mi-
gliori condizioni economiche, sociali e professionali. E' in-
tenzione della Cooperativa avvalersi prevalentemente, nello
svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-
tive dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali
e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulte-
riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-
siasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le moda-
lità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci so-
no disciplinate da un apposito regolamento, di cui alla legge
3 aprile 2001 n.142. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----

----- ARTICOLO 4 -----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come
definita dall'art. precedente, nonché i requisiti e gli inte-
ressi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha
per oggetto le seguenti attività: -----

a) - gestire servizi socio-sanitari ed educativi in genere; --

All **A**
rep.n.49293/21621

- b) - gestire strutture pubbliche e private per l'assistenza (case di riposo, case protette, centri diurni, scuole materne, asili-nido, centri di aggregazione sociale, ludoteche, laboratori, palestre, a scopo terapeutico e riabilitativo; ---
- c) - esercitare attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; -----
- d) - organizzare e gestire colonie per bambini e ragazzi in località marine e montane; -----
- e) - organizzare e gestire strutture culturali e ricreative, quali biblioteche, cineteche, ludoteche, spettacoli teatrali di vario genere; -----
- f) - organizzare e gestire strutture per la conservazione e la tutela dei beni storici, culturali e artistici, curandone la loro conoscenza e diffusione tramite conferenze e pubblicazioni; -----
- g) - organizzare e gestire baby parking, attività di animazione nei confronti di anziani, minori e svantaggiati sociali, fisici, nonché prestare servizio di baby sitter; -----
- h) - organizzare e gestire attività di animazione, soggiorni-vacanze, itinerari turistico-culturali per anziani, minori, soggetti svantaggiati e famiglie; -----
- i) - gestire lavanderie, mense, comprese quelle scolastiche, nonché la preparazione di cibi pronti; -----
- l) - effettuare il trasporto di persone, compresi i disabili, con automezzi idonei e con automezzi pubblici; -----
- m) - gestire il servizio di minibus o scuolabus sia con vettori di proprietà della Cooperativa che dell'ente pubblico o privato; -----
- n) - prestare consulenze e/o supporti operativi ad Enti o Organizzazioni operanti nei suddetti settori; -----
- o) - gestire in forma diretta e/o indiretta corsi di formazione e qualificazione per esaltare le capacità professionali ed organizzative dei soci e dell'azienda; -----
- p) - costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche sotto forma di Cooperative, per l'attuazione degli scopi sociali; -----
- q) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31/01/1992 e successive modifiche ed integrazioni; --
- r) - costruire, acquistare, assumere in locazione e/o affitto, immobili, mobili, macchinari, attrezzi e mezzi di trasporto in genere; -----
- Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà: --
- partecipare ad aste e gare d'appalto, anche mediante licitazioni private, per l'assunzione di lavori che precedono, richiedere finanziamenti ordinari, agevolati e sovvenzioni da

enti pubblici e privati; -----
- aderire e partecipare ad enti ed organismi economici consortili diretti ad agevolare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe e accessorie, nonché concedere avalli e fidejussioni per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la cooperativa aderisce e da altre cooperative; ottenere nel rispetto della vigente legislazione, anticipazioni dai soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, predisponendo all'uopo apposito regolamento interno. La società potrà inoltre effettuare tutte le altre iniziative di natura similare ed affine allo scopo sociale. -----

M La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi avanti indicati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nonché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento degli scopi sociali, ivi comprese la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n.59 e norme modificative e integrative; potrà inoltre assumere partecipazione in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. -----

----- TITOLO III - SOCI -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nell'articolo 7 dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investo-

no capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa. -----
Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove unità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridiche. -----

----- ARTICOLO 6 -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa. -----

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei

casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere superiore a 5 (cinque) anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8 (otto). -----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8. -----

ARTICOLO 7 -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresentante legale; -----
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro; -----
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo preposto se trattasi di personalità giuridica. -----

L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro. -----

ARTICOLO 8 -----

L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto. -----

La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci. -----
L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza. L'assemblea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il sovrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. -----

Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute. In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci. -----

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo. -----

Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere. -----

----- ARTICOLO 9 -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. -----

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e collegate. -----

- TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE -

----- ARTICOLO 10 -----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione.

sione o per causa di morte. -----

----- ARTICOLO 11 -----

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532 cc. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti di ammissione; -----
 - 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
 - 3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. -----
- Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica dell'oggetto sociale; -----
- b) la trasformazione, fusione o scissione della società; -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. -----
- f) la proroga dell'eventuale termine. -----

----- ARTICOLO 12 -----

La decadenza è pronunciata dall'organo di Amministrazione nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. -----

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione. -----

----- ARTICOLO 13 -----

L'esclusione può essere deliberata sia dall'organo di Amministrazione che dall'assemblea. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il socio: -----

- a) che, previa intimazione da parte degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte e o di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
- b) per interdizione o inabilitazione o per condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici

uffici; -----
c) per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita; -
d) che sia dichiarato fallito; -----
e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; -----
f) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate nell'arco di un'annualità; -----
g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9; -----
h) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identiche o affini con quella della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo di amministrazione; -----
i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; -----
l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----
m) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa. -----
L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori. -----
Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione. -----
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----
----- ARTICOLO 14 -----
Salvo diversa e motivata decisione dell'organo di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo. -----
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----
----- ARTICOLO 15 -----
In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. -----
I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-

ciale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel presente articolo. -----

ARTICOLO 16 -----

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----

Per la frazione della quota assegnata al socio a titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve divisibili a capitale, la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. -----

Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia verificata. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

ARTICOLO 17 -----

La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei limiti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civile. -----

TITOLO V -----

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI -----

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO -----

ARTICOLO 18 -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. -----

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. ----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. -----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. ---

ARTICOLO 19 -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da: -----

A) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci operatori; ---

B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile; -----

C) da eventuali riserve volontarie; -----

D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative riservate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi; -----

E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti; -----

F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro venticinque. Nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. -----

I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi casi: -----

a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti; -

b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a titolo di ristorno; -----

c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. -----

ARTICOLO 20 -----

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente: -----

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione; -----

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo di Amministrazione. -----

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo di Amministrazione. -----

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE -----

ARTICOLO 21 -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione prov-

vede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge. -----

L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. -----

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestione". -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo in materia di ritorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. -----

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ritorni a ciascun socio: -----

- a. in forma liquida; -----
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale. -----

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

- 1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva legale qualunque sia l'ammontare del fondo; -----
 - 2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----
 - 3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato del 2 (due) per cento e ragguagliato all'ammontare versato; -----
 - 4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
 - 5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria. -----
- Possono essere distribuiti dividendi, o quote proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divisibili soltanto se

il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. -----

----- TITOLO VII - ORGANI SOCIALI -----

----- ARTICOLO 22 -----

Sono organi della società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; -
- c) il Collegio dei Sindaci, quando previsto. -----

----- ARTICOLO 23 -----

----- ASSEMBLEE -----

Le Assemblies sono ordinarie o straordinarie. -----

----- ARTICOLO 24 -----

All'assemblea ordinaria compete: -----

- a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili; -----
- b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale; -----
- c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoriale; -----
- d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche sociali; -----
- e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la loro attività collegiale o all'Amministratore Unico e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio; -----
- f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali; ---
- g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico; ---
- h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori; ---
- i) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge, per statuto e per decisione dell'organo di amministrazione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede straordinaria. -----

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. -----

----- ARTICOLO 25 -----

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare: -----
a) sulle modificazioni dello statuto sociale; -----
b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa; --
c) sulla proroga della sua durata; -----
d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-
tori; -----
e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge
alla sua competenza. -----

----- ARTICOLO 26 -----

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel ter-
ritorio nazionale. -----

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso
comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'as-
semblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia
della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'e-
lenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità
suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita,
quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa-
no all'assemblea tutti i componenti dell'organo di ammini-
strazione, e se previsto dell'organo di controllo. -----
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci
che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attri-
buiti all'intera base sociale e delibera a maggioranza asso-
luta. -----

Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convoca-
zione se all'ordine del giorno figurano la costituzione o
l'estinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24; per
tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria
in seconda convocazione, questa si tiene qualunque sia il nu-
mero dei voti portati dai presenti, purché quelli portati dai
soci cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e
delibera a maggioranza assoluta. -----

Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'as-
semblea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può
avere luogo lo stesso giorno della prima. -----

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolar-
mente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei
voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il vo-
to favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresenta-
to in assemblea. -----

----- ARTICOLO 27 -----

Per le votazioni si procederà in modo palese. -----
Sarà possibile il voto segreto nelle deliberazioni aventi ad
oggetto la nomina alle cariche sociali, o la relativa revoca
o sostituzione. E' inoltre possibile il voto segreto tutte
quelle volte in cui la sua previsione sia strumentale all'at-
tuazione dei principi peculiari della disciplina cooperativa

e in particolare del principio di partecipazione e democrazia.

----- ARTICOLO 28 -----
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. -----

Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea. ----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

----- ARTICOLO 29 -----
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza è presieduta dal vice presidente o dall'amministratore unico o, in loro assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa. -----

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio. -----

Spetta al presidente dell'assemblea la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 26. -----

----- ARTICOLO 30 -----

----- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 e si applichino, come stabilito nell'art. 2 del presente statuto, le norme sulla società a responsabilità limitata gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina, e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nominati dall'assemblea. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. --- La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. ----- Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. ----- Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. ----- Le votazioni solo palesi. ----- Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. ----- L'Organo di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. --- Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale (quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. ----- Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. ----- Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quant'altro non delegabile per legge. ----- Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. ----- L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. ----- Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo,

all'Organo di amministrazione: -----

- a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni; -----
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; -----
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; ---
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni possibile operazione presso banche, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----
- f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di Amministrazione; -----
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli; -----
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; -----
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea; -----
- l) in sede di approvazione del bilancio proporre all'assemblea l'ammontare dell'eventuale taxa d'ammissione. -----

L'organo di amministrazione inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. -----

Nella medesima relazione l'organo di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-

presentanza e la firma sociale della cooperativa spetta al presidente del consiglio. -----

----- ARTICOLO 31 -----
In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

----- ARTICOLO 32 -----
L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente. -----

----- ARTICOLO 33 -----
----- ORGANO DI CONTROLLO -----
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 cc, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. -----
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. -----

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. -----

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. -----

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Sono soggetti all'azione di responsabilità secondo le disposizioni previste per gli amministratori, in quanto compatibili. -----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. -----

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. -----

Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale, i membri effettivi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili. -----

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. -----

----- ARTICOLO 34 -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----

Quando obbligatorio, dovrà essere nominato dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile. -----

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: -

- 1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -
- 2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. -----

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. -----

L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale. -----

La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale. -----

----- TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

----- ARTICOLO 35 -----

La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause: ----
a. decorso del termine; -----
b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di
conseguirlo; -----
c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata
dell'assemblea; -----
d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 c.c.;
e. per deliberazione dell'assemblea; -----
f. perdita del capitale sociale. -----

Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scio-
glimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scio-
glimento consegue la liquidazione che avviene secondo le re-
gole ordinarie. -----

----- TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- ARTICOLO 36 -----

Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci
nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il
trattamento economico dei soci e del personale dipendente
possono essere disciplinati dai regolamenti interni. -----
I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-
strazione e approvati dall'assemblea. -----

----- ARTICOLO 37 -----

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono
inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----

----- ARTICOLO 38 -----

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,
comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-
bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società,
ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-
ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conci-
liazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e A-
gricoltura di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt.38
ss D.Lgs. n. 5/2003. -----

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come
prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comuni-
cazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti
concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta median-
te arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Rego-
lamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio In-
dustria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà
alla nomina degli arbitri. -----

Le controversie tra socio e cooperativa relative alla presta-
zione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

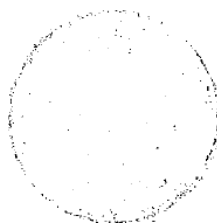
----- ARTICOLO 39 -----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le
norme del codice civile e delle leggi speciali sulla Coopera-
zione e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di
società a responsabilità limitata. -----

Firmato: Cosimo Cuccureddu - Natascia Manca - Antonia Mele -
Cosimo Carrieri (sigillo) -----

C.C.I.A.A.

21.12.2015



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO DEL 22/02/2007 MEDIANTE
M.U.I.,
LA COPIA INFORMATICA E' CONFORME A QUELLA CARTACEA AI SENSI ART.23 D.Lvo
07/03/2005 n.82.